



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

UFFICIO II – UFFICIO PER LE AUTONOMIE SPECIALI PER L'ESAME

DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE

DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

SICILIA

Legge n° 28 del 18/11/2024

BUR n°51 del 20/11/2024

ID: SI24028

(Scadenza 19/01/2025)

Variazioni al Bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024-2026.

Nella seduta del 14 gennaio 2025, il Consiglio dei ministri ha impugnato - a seguito dei rilievi di illegittimità costituzionale formulati dal Ministero della salute - l'articolo 28, comma 16 della Legge Regione Siciliana n. 28 del 18 novembre 2024 recante "Variazioni al Bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024-2026."

Tale norma autorizzava l'assessorato regionale della salute a riconoscere, a decorrere dal 2024, l'adeguamento tariffario a valere sui fondi del SSR nella misura del 7% in favore dei seguenti beneficiari:

- strutture riabilitative per disabili psico-fisico-sensoriali;
- comunità terapeutiche assistite;
- residenze sanitarie assistenziali;
- centri diurni per soggetti autistici.

L'articolo 28, comma 16 citato abrogava e riproduceva il contenuto di una precedente norma già dichiarata incostituzionale, vale a dire l'articolo 49 della legge regionale n. 3 del 2024 di analogo contenuto e relativamente a cui, nella

seduta del 26 marzo 2024, il Consiglio dei ministri aveva deliberato l'impugnativa e la Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità con sentenza n. 197 del 2024.

Invero, l'articolo 28, comma 16 citato autorizzava nuovamente l'adeguamento tariffario del 7% per le stesse tipologie di strutture, senza nuovi elementi che superassero le precedenti censure. Per tale motivo, tale norma era stata impugnata per violazione dell'articolo 8-quinquies del d.lgs. 502 del 1992, che prevede che le tariffe siano calcolate sulla base di costi standard di produzione a livello nazionale. L'adeguamento del 7% disposto dalla Regione non rispettava tale criterio, anche in considerazione del fatto che una tariffa di riferimento non risulta individuata neppure a livello statale. Tale aumento tariffario regionale comportava nuove spese incompatibili con l'equilibrio del SSR e con i vincoli imposti dal piano di rientro dal disavanzo sanitario cui la Regione Sicilia è sottoposta: di conseguenza, come più volte affermato dalla Corte costituzionale, "nel suo bilancio non possono essere previste spese sanitarie ulteriori rispetto a quelle inerenti ai livelli essenziali" (da ultimo, sentenza n. 1 del 2024). Gli unici esborsi consentiti alla Regione sono quelli obbligatori derivanti dal soddisfacimento dei LEA, entro la cornice economico-finanziaria delineata appositamente dal piano di rientro (sentenza n. 172 del 2018) e "non sono certamente tali quelli che derivano dall'adozione, da parte della regione, di tariffe sanitarie superiori a quelle di riferimento, come definite a livello nazionale secondo le procedure previste dall'art. 8-sexies, commi 3, 4 e 5, del d.lgs. n. 502 del 1992" (sentenza 197 del 2024).

La Regione pertanto è venuta meno al divieto di introdurre nuove spese incidenti sulle voci del proprio bilancio relative alla spesa sanitaria, in violazione degli artt. 81, terzo comma (equilibrio di bilancio) e 117, terzo comma, Cost. (coordinamento della finanza pubblica).

La disposizione eccedeva, altresì, la competenza definita dallo Statuto di autonomia che attribuisce alla Regione, all'art. 17, comma 1, lett. b), la competenza in materia di "igiene e sanità pubblica", ma entro i limiti dei principi e degli interessi generali cui la legislazione statale si informa.

Tanto premesso, da ultimo la Regione ha provveduto ad abrogare l'articolo 28 comma 16, oggetto di impugnazione, ad opera dell'articolo 9, comma 5, della legge n. 29 del 2025.

Attesa la conferma acquisita da parte della Regione in merito alla mancata applicazione dell'aggiornamento tariffario nel periodo tra l'entrata in vigore della legge regionale n. 28 del 2024 ed il 14 agosto 2025 (data di abrogazione ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 13, comma 1, della legge n. 29 del 2025), la materia del contendere può ritenersi cessata per quanto di competenza del Ministero della Salute, che di ciò ha fornito formale conferma, acquisito il parere dei competenti Uffici.

Conclusivamente, si ritiene possibile procedere alla rinuncia totale dell'impugnativa in oggetto, in tempo utile per l'udienza di merito (prevista per il 22 ottobre 2025).

